



CH-8320 Fehraltorf, ESTI

ELEM SRL  
Via Giuseppe Di Vittorio 7  
20060 Liscate (MI)  
ITALIEN

Vostro riferimento:  
Nostro riferimento: **BÜ**  
Data: **21.03.2016**

**Autorizzazione generale di installazione per le imprese (sostituisce l'autorizzazione del 31.07.2015)**

No dell'autorizzazione: **I-07115**  
Titolare della autorizzazione: **ELEM SRL  
Via Giuseppe Di Vittorio 7  
20060 Liscate (MI)  
ITALIEN**  
Filiale: **--**  
Abilitato con l'autorizzazione: **Lissoni Ivano**  
Tasso d'occupazione: **100 %**  
Altre persone del mestiere: **--**

Gentili Signore, egregi Signori,

In base agli art. 6 e 9 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27) del 7 novembre 2001 l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) rilascia all'impresa sopra citata (titolare della autorizzazione) in base alla capacità professionale del suo responsabile tecnico, impiegato con contratto stabile (abilitato con l'autorizzazione) come pure alle altre persone del mestiere con diritto di firma di fronte al gestore della rete l'autorizzazione generale per l'esecuzione dei lavori d'installazioni elettriche a bassa tensione.

Valgono le seguenti disposizioni:

### **1. Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione entra in vigore da subito. Essa è valida fino al 31 dicembre 2016 in tutta la Svizzera e non è trasferibile (art. 18 cpv. 1, OIBT).

Se il responsabile tecnico che possiede le conoscenze professionali per il rilascio dell'autorizzazione lascia l'impresa, l'autorizzazione d'installazione si estingue (art. 18 cpv. 2, OIBT).

### **2. Modifica e revoca dell'autorizzazione**

Entro due settimane il titolare dell'autorizzazione deve annunciare all'ESTI ogni fatto che richiede una modifica dell'autorizzazione (art. 19 cpv. 1, OIBT).

L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte o il titolare dell'autorizzazione o il suo personale, malgrado diffida, infrange in modo grave l'OIBT (art. 19, cpv. 2, OIBT).

L'ESTI può rendere pubblica la revoca dell'autorizzazione (art. 19 cpv. 3, OIBT).

### **3. Obbligo di notifica**

La persona menzionata nell'autorizzazione deve annunciare i lavori d'installazione prima di iniziarli mediante notifica al gestore della rete che alimenta l'impianto elettrico a bassa tensione. Non occorre l'avviso per le installazioni elettriche la cui potenza complessiva è inferiore a 3,6 kVA. In ogni caso si deve rilasciare il rapporto di sicurezza (art. 23 cpv. 1, OIBT).

### **4. Controllo finale interno all'impresa**

Prima della consegna dell'installazione elettrica al proprietario, una persona del mestiere o un controllore elettricista / capo montatore deve effettuare un controllo finale ed annotare i risultati di questo controllo in un rapporto di sicurezza (art. 24 cpv. 2, OIBT).

Per le installazioni elettriche nelle quali hanno collaborato diverse imprese, ognuna con un responsabile tecnico, il controllo finale deve essere effettuato o sorvegliato dalla persona che il proprietario ha designato responsabile di tutto l'impianto. Questa persona deve anche allestire e firmare il rapporto di sicurezza (art. 24 cpv. 3, OIBT).

### **5. Onere**

La persona del mestiere menzionata in questa autorizzazione può portare con sé per effettuare i lavori in Svizzera al massimo cinque persone titolari di un diploma rilasciato in Stati membri dell'UE/AELS, senza che esse debbano registrarsi presso la SEFRI. Gli eventuali altri collaboratori (15 al massimo), che desiderano accompagnare in Svizzera il prestatore di servizi abilitato, devono registrarsi presso la SEFRI. In totale la persona del mestiere può sorvegliare al massimo venti persone (v. art. 10 cpv. 1 OIBT).

Distinti saluti

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI



André Moser

Capo applicazione OIBT ESTI/VN